

Soggetti tenuti alla presentazione dell'intercalare antimafia

La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al **titolare** e al direttore tecnico, ove previsto.

La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

1. per le **associazioni**, a chi ne ha la **legale rappresentanza**;
2. per le **società di capitali anche consortili** ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società **cooperative**, di **consorzi cooperativi**, per i **consorzi** di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al **legale rappresentante** e agli eventuali altri **componenti l'organo di amministrazione**, nonché a **ciascuno dei consorziati** che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
3. per le **società di capitali**, anche al **socio di maggioranza** in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con **socio unico**. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza mentre nel caso di 2 soci al 50% entrambi sono tenuti all'autocertificazione Antimafia ;
4. per i **consorzi** di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i **gruppi europei di interesse economico**, a **chi ne ha la rappresentanza** e agli **imprenditori o società consorziate**;
5. per le **società semplici e in nome collettivo**, a tutti i **soci**;
6. per le **società in accomandita semplice**, ai **soci accomandatari**;
7. per le **società di cui all'articolo 2508 del codice civile**, a coloro che le **rappresentano stabilmente** nel territorio dello Stato;
8. per i **raggruppamenti temporanei di imprese**, alle **imprese costituenti il raggruppamento** anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
9. per le **società personali** ai **soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie**.

Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo, per le **associazioni e società di qualunque tipo**, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del **collegio sindacale** o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, **al sindaco**, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231.

Per le **società costituite all'estero**, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a **coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa**.

Normativa [Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 \("Codice delle leggi antimafia"\)](#) [1]

Ultima modifica: Mercoledì 16 Gennaio 2019

Condividi



Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/registri/registro-impres/attivit-soggette-a-requisiti-professionali/soggetti-tenuti-alla>

Collegamenti

[1] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A2011-09-06%3B159%21vig=>